

IN QUESTO NUMERO

1. Lettera a tutti i soci - iniziativa a favore della mensa dell'Antoniano di Bologna.
2. Ammortizzatori Sociali: partono NASpl, ASDI e DIS – COLL..
3. Cisterne carburante agricolo che superano la capienza di 6 metri cubi. Ulteriore proroga per la scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso i Vigili del Fuoco fino al 07-10-2016 .

1) Lettera a tutti i soci - iniziativa a favore della mensa dell'Antoniano di Bologna.

Gentilissimo Associato,

tra le tante attività di carattere sindacale svolte dalla nostra Associazione, riteniamo che qualche volta ci si debba soffermare su iniziative a sostegno del prossimo.

A tal fine, siamo stati contattati dall'Antoniano di Bologna, nota associazione *Onlus* che da decine di anni fornisce assistenza ai poveri e bisognosi, la quale ha necessità, per la propria mensa di prodotti alimentari.

La mensa dell'Antoniano ha compiuto 60 anni nel 2014, ed ogni giorno fornisce decine di pasti caldi a persone che vivono in condizione di grave emarginazione, ma insieme ai pasti avvia un percorso di reinserimento delle persone nella società. Vogliamo, pertanto, chiedere, a tutti i nostri Associati, la disponibilità di donare prodotti alimentari, freschi e trasformati, alla mensa dell'Antoniano, sia in maniera continuativa (piccole forniture periodiche) ma anche con una fornitura "una tantum".

Preghiamo tutti gli interessati a contattare la scrivente (Segreteria di Direzione: dr.ssa Maria Stefania Devescovi: tel. 051/783919 – e-mail: s.devescovi@confagricolturabologna.it) per gli accordi del caso, precisando che l'Antoniano è disponibile a ritirare in azienda i prodotti, riducendo al minimo il disturbo per gli associati.

Il Presidente - Gianni Tosi

2) Ammortizzatori Sociali: partono NASpl, ASDI e DIS – COLL.

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, ha approvato il decreto legislativo concernente le disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, come previsto dalla legge delega (art. 1, comma 2, lettera b, legge n. 183 del 2014).

Le nuove regole mandano in soffitta l'ASpl, prevista dalla Riforma Fornero.

Vediamo in sintesi il provvedimento.

NASpl

Dal 1° maggio 2015 è istituita una indennità mensile di disoccupazione, denominata "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl)". Il nuovo istituto assistenziale ha lo scopo di fornire una tutela di sostegno al

reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

La NASpl sostituisce le attuali prestazioni di disoccupazione ASpl e mini-ASpl per le disoccupazioni correnti dal 1° maggio 2015. Destinatari della nuova NASpl sono i lavoratori dipendenti con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (ai quali continuano ad applicarsi le norme in precedenza vigenti per il settore agricolo, legge n. 547/1972 e s.m.i.).

La NASpl è riconosciuta ai lavoratori che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a)** siano in stato di disoccupazione involontaria;
- b)** possano far valere, nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione;
- c)** possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione;
- d)** abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta in sede D.T.L., nell'ambito della procedura prevista per la risoluzione del rapporto di lavoro dall'art. 1, comma 40, della Riforma Fornero (legge n. 92/2012).

L'importo della NASpl è rapportato alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Qualora la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro (somma rivalutata annualmente) la NASpl è pari al 75 per cento della retribuzione mensile. Nei casi in cui la retribuzione mensile sia superiore al predetto importo l'indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementato di una somma pari al 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

La NASpl non può in ogni caso superare nel 2015 l'importo mensile massimo di 1.300 euro (rivalutato annualmente). Per disincentivare la inoccupazione la NASpl si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione. La NASpl è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, non computandosi i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione; per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la NASpl è corrisposta per un massimo di 78 settimane.

Per potere accedere alla nuova "disoccupazione", l'interessato dovrà presentare all'INPS la relativa domanda in via telematica, e ciò entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Come per l'ASpl, la NASpl spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, nel caso in cui la domanda sia presentata successivamente l'assegno spetta, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'erogazione della nuova NASpl è condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti. La legge prevede la monetizzazione della NASpl per iniziative di autoimprenditorialità (art. 8). Previste norme sulla compatibilità della NASpl con il rapporto di lavoro subordinato (art. 9 decreto Poletti) o con il lavoro autonomo o imprenditoriale (art. 10 decreto Poletti), secondo i limiti ivi sanciti. Il lavoratore decade dalla NASpl quando si verifica:

- a)** perdita dello stato di disoccupazione;
- b)** inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni previste;
- c)** inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione prevista;
- d)** raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- e)** acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpl.

DIS - COLL

Novità del decreto è la indennità di disoccupazione per i Co.Co.Co., anche a progetto (Co.Co.Pro.)

In attesa del riordino delle citate figure, che dovrebbero essere cancellate con un prossimo decreto, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto (con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA), che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. La DIS-COLL è riconosciuta a coloro che congiuntamente:

- a)** siano, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione;
- b)** possano far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
- c)** possano far valere, nell'anno solare in cui si verifica

l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.

La DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, derivante da rapporti di collaborazione, relativo all'anno in cui si è verificato l'evento di cessazione dal lavoro e all'anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

La DIS-COLL, rapportata al reddito medio mensile del collaboratore, è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2015 all'importo di 1.195 euro (annualmente rivalutato).

Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo la DIS-COLL è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. La DIS-COLL non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.300 euro nel 2015. Come per i dipendenti, la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione, ed è corrisposta mensilmente (per un massimo di 6 mesi) per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro al predetto evento.

La domanda di DIS-COLL è presentata all'INPS, in via telematica, secondo le regole già viste per i dipendenti e l'erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione ed alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione. Regole analoghe a quelle dei dipendenti per i casi di nuova occupazione.

ASSEGNO DI DISOCCUPAZIONE - ASDI

A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito, in via sperimentale, per l'anno 2015, l'Assegno di disoccupazione (ASDI), ciò per fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata entro il 31 dicembre 2015, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno, assistenza prioritaria per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni e, quindi, ai lavoratori in età prossima al pensionamento. L'ASDI è erogato mensilmente per una durata massima di sei mesi ed è pari al 75 per cento dell'ultima indennità NASpl percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale.

La corresponsione dell'ASDI è subordinata all'adesione ad un progetto personalizzato redatto dai competenti servizi per l'impiego, contenente specifici impegni in termini di ricerca attiva di lavoro, disponibilità a partecipare ad iniziative di orientamento e formazione, accettazione di adeguate proposte di lavoro. La partecipazione alle iniziative di attivazione proposte è obbligatoria, pena la perdita del beneficio.

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE

Il disoccupato (art. 17 decreto Poletti) nell'ambito delle politiche per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro (D.Lgs. n. 181/2000) ha diritto di ricevere dai servizi per il lavoro pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, sempreché l'interessato effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità; successivamente, al disoccupato è riconosciuta una somma denominata "dote individuale di ricollocazione" spendibile presso i soggetti accreditati. Secondo il decreto Poletti, il contratto di ricollocazione prevede:

- a)** il diritto del soggetto a una assistenza appropriata nella ricerca della nuova occupazione, programmata, strutturata e gestita secondo le migliori tecniche del settore, da parte del soggetto accreditato;
- b)** il dovere del soggetto di rendersi parte attiva rispetto alle iniziative proposte dal soggetto accreditato;
- c)** il diritto-dovere del soggetto a partecipare alle iniziative di ricerca, addestramento e riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali coerenti con il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro, organizzate e predisposte dal soggetto accreditato. L'ammontare della dote individuale è proporzionato in relazione al profilo personale di occupabilità e il soggetto accreditato ha diritto ad incassarlo soltanto a risultato occupazionale ottenuto.

Il disoccupato decade dalla dote individuale quando non partecipi alle iniziative previste ovvero nel caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro oppure in caso di perdita dello stato di disoccupazione.

(M. Mazzanti)

3) Cisterne carburante agricolo che superano la capienza di 6 metri cubi. Ulteriore proroga per la scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso i Vigili del Fuoco fino al 07-10-2016. Proroga prevista dal Decreto Milleproroghe convertito ieri in legge.

Il Decreto 151/2011 prevedeva che, entro il 7 Ottobre 2014, tutti i depositi di carburante agricolo (es. cisterne, distributori) con capacità superiore ai 1000 litri, dovessero essere dotati del certificato di prevenzione incendi da richiedere al locale comando dei Vigili del Fuoco.

Poi con circolare di Igiene e Sicurezza nr. 11 del 05/09/2014 che vi è stata una semplificazione.

Con la conversione del D.L. 91/2014 (al comma 1 art. 1/bis), gli imprenditori agricoli che utilizzavano cisterne di carburanti agricoli con capienza non superiore a 6 metri cubi, anche se muniti di erogatore, **erano stati esclusi dagli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011.**

Solo i possessori di depositi o cisterne di carburante agricolo che superavano la capienza di 6 metri cubi, erano tenuti a presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso i Vigili del Fuoco, alla solita scadenza del 07 ottobre 2014.

ieri il Decreto Milleproroghe nr. 192/2014, è stato **convertito in Legge**, ed ha apportato alcune novità per il settore agricolo.

Una di queste è che vengono nuovamente **differiti al 07 ottobre 2016** gli adempimenti di cui sopra.

Rammentiamo che la SCIA, consiste in un progetto antincendio, a firma di un professionista abilitato che dimostri il rispetto dei requisiti previsti dalla norma.

(M. Aurigi)

| | |
|--|---|
| Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna | Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00 |
| Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994 |  |
| Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana | |
| Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna | |